

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO**

##### **Articolo 1**

###### **Denominazione**

1.1. E' costituita una Società per Azioni denominata "BCC Leasing S.p.A.". La Società in precedenza era denominata "Iccrea BancaImpresa S.p.A.".

1.2. La Società fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle competenti Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

1.3. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione da essa richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

##### **Articolo 2**

###### **Durata**

2.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

##### **Articolo 3**

###### **Sede**

3.1. La Società ha sede legale e direzione generale in Italia,

a Roma.

3.2. La Società può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali ed uffici.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto**

4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria con particolare riferimento, nel settore degli impieghi, all'attività di locazione finanziaria di qualsiasi genere, sia ordinaria che agevolata, nonché l'attività di intermediazione assicurativa nelle forme e modalità consentite alle banche. Il Consiglio di Amministrazione determina le forme e le modalità della raccolta e degli impieghi, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Capogruppo nell'ambito della sua attività di direzione e coordinamento.

4.2. L'attività della Società è prevalentemente orientata alla collaborazione con le società rientranti nel Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

4.3. Per procurarsi i mezzi necessari al perseguimento dello scopo sociale, la Società può operare, nelle forme e modalità di cui al primo comma, sul mercato interno e su quelli esteri e, tra l'altro, può emettere obbligazioni anche convertibili, buoni fruttiferi, certificati di deposito e similari, nel rispetto delle norme vigenti.

4.4. La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme

in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

4.5. La Società può svolgere tutte le altre attività finanziarie consentite, nonché le attività strumentali e connesse alle prime e, comunque, tutte quelle ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.6. La società potrà inoltre svolgere l'attività di leasing operativo. Ove vengano adottate, nell'ambito dell'attività del leasing operativo, forme contrattuali comportanti rischi di natura commerciale, la Società provvederà a stipulare appositi patti volti ad escludere l'assunzione in proprio di tali rischi.

## **TITOLO II**

### **SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO**

#### **Articolo 5**

##### **Soci**

5.1. La qualità di socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

5.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti, tra loro e con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

## **Articolo 6**

### **Capitale**

6.1. Il Capitale Sociale è di Euro 444.765.277,70 (quattrocentoquarantaquattromilionisettecentosessantacinquemiladuecentosettantasette virgola settanta), diviso in numero 8.611.138 (ottomilioniseicentoundicimilacentotrentotto) azioni da nominali Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci ed i conferimenti possono essere effettuati anche in natura in quanto ritenuti dal consiglio di amministrazione compatibili con l'oggetto sociale.

## **Articolo 7**

### **Azioni**

7.1. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento è efficace nei confronti della Società quando ne sia stata eseguita l'iscrizione nel libro dei soci.

7.2. Le azioni non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia con attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito.

## **Articolo 8**

### **Trasferimento delle azioni**

8.1. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte per

atto tra vivi, a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione connessi alle stesse, deve preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione - a mezzo di lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione di prezzo, le condizioni e le modalità del trasferimento - al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

8.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, ne dà avviso a mezzo di lettera raccomandata A.R. agli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute. Ciascun socio può esercitare la prelazione per tutte o parte delle azioni a lui spettanti in virtù della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

8.3. La prelazione deve essere esercitata dai soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. diretta al Presidente dell'organo amministrativo, nel termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente comma 8.2.. Il socio che esercita la prelazione può fare contestuale richiesta di estendere la prelazione alle azioni sulle quali non sia stata esercitata la prelazione dagli altri soci. Ove più soci facciano tale richiesta, la prelazione è estesa in proporzione alle azioni da loro possedute.

8.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà avviso

al socio alienante, con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine di sette giorni dal decorso del termine di decadenza di cui al comma 8.3. che precede, delle manifestazioni di volontà dei soci in ordine alla prelazione; la cessione delle azioni e/o dei connessi diritti deve aver luogo entro il successivo termine di trenta giorni.

8.5. Ogni caso di disaccordo sul prezzo di vendita delle azioni, o dei connessi diritti, è deferito per la risoluzione ad un valutatore nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale deciderà secondo equo apprezzamento. Le connesse spese di valutazione sono a carico in parti uguali dei soci interessati alla compravendita in base a detta valutazione.

8.6. Qualora la prelazione non sia esercitata per l'intero quantitativo di azioni offerto, il socio alienante potrà cedere le azioni a terzi. In tale ipotesi, l'iscrizione al libro soci del terzo acquirente è soggetta al motivato gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale deve pronunciarsi tenendo conto dell'appartenenza della Società al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA e delle conseguenze che l'inserimento del nuovo socio, ovvero il vincolo sulle azioni, possono comportare in relazione alle strategie del Gruppo ed all'efficacia del ruolo di direzione e di coordinamento della Capogruppo. Detto gradimento può essere, in particolare, negato, alla luce dei principi e criteri di cui al capoverso

che precede, nel caso in cui la cessione di azioni o di diritti di opzione, ovvero il vincolo, sia effettuato in favore, direttamente o indirettamente, di società esercenti attività creditizie o finanziarie in concorrenza con il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, ovvero soggetti esercenti attività d'impresa nel settore industriale o commerciale per i quali la legislazione bancaria pone limiti quantitativi all'assunzione di partecipazione nelle banche.

8.7. In caso di rifiuto del gradimento, il Consiglio di Amministrazione deve indicare, entro sessanta giorni dalla data del rifiuto stesso, il nome di un acquirente disposto ad accettare prezzo, condizioni e modalità fissate del trasferimento, come comunicato dal socio che intenda trasferire le sue azioni ai sensi del precedente comma 8.1..

## **Articolo 9**

### **Recesso**

9.1. Non hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale.

## **TITOLO III**

### **ORGANI SOCIALI**

## **Articolo 10**

## **Organi sociali**

10.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Collegio Sindacale.

10.2. Agli organi sociali si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

## **CAPO I**

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 11**

##### **Assemblea ordinaria: competenza**

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- b) nomina gli amministratori e i Sindaci e occorrendo provvede alla loro revoca, in conformità alle previsioni di legge e del presente statuto;
- c) conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidata la revisione legale dei conti e provvede alla eventuale sua revoca;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione cui è

affidata la revisione legale dei conti;

e) approva le politiche di remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

f) approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione; (ii) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (ad esempio, stock option); e (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica elaborati dalla Capogruppo. L'Assemblea delibera inoltre sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, quando ciò sia in linea con la politica di remunerazione e incentivazione elaborata dalla Capogruppo;

g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;

h) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

## **Articolo 12**

### **Assemblea straordinaria: competenze**

12.1. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.3. del presente statuto;

b) la nomina e la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

### **Articolo 13**

#### **Assemblea ordinaria: quorum costitutivo e deliberativo**

13.1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

13.2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

13.3. L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Per le nomine alle cariche sociali l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

### **Articolo 14**

#### **Assemblea straordinaria: quorum costitutivo e deliberativo**

14.1. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

14.2. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che

rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

14.3. È in ogni caso necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) alla trasformazione della Società;
- c) allo scioglimento anticipato della Società;
- d) alla proroga della durata della Società;
- e) alla revoca dello stato di liquidazione della Società;
- f) al trasferimento della sede sociale della Società all'estero;
- g) all'emissione di azioni privilegiate.

## **Articolo 15**

### **Convocazione**

15.1. Le Assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione. Le Assemblee si svolgono in Italia di regola presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente anche l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

15.2. In espressa deroga alle previsioni di cui al comma che precede, l'avviso di convocazione può essere inviato ai soci, nonché agli amministratori ed ai Sindaci al recapito da questi comunicato alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, fax, Posta Elettronica Certificata, ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

15.3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione - non oltre trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione - per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

15.4. In mancanza delle formalità di convocazione di cui ai precedenti commi 15.1. e 15.2., l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

15.5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.6. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

## **Articolo 16**

### **Intervento**

16.1. Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, risultino iscritti al libro dei soci ed abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

16.2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

16.3. Ogni azione dà diritto ad un voto.

16.4. Il voto segreto non è ammesso.

## **Articolo 17**

### **Presidenza**

17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

17.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento, dirigere la discussione, stabilire ordine e procedura della votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato

conto nel verbale.

17.3. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. Occorrendo, l'Assemblea nomina uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

## **Articolo 18**

### **Procedimento**

18.1. L'Assemblea può svolgersi, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, anche senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario o, eventualmente, il Notaio. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione o, in assenza, nel luogo in cui si trova il segretario.

18.2. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre il quinto giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera, sul medesimo ordine del giorno, con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

18.3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve contenere, ricorrendone le condizioni, sia le indicazioni e le modalità di cui al precedente comma 18.1. sia le seguenti informazioni: il luogo e la data di svolgimento dell'Assemblea; l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità ed il risultato delle votazioni; l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. I contenuti sopra indicati possono essere riportati anche in allegato al verbale.

## **CAPO II**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 19**

##### **Composizione, durata e sostituzione**

19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) componenti, fra i quali il Presidente nominato dall'Assemblea, previa determinazione del numero dei suoi componenti. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di composizione

degli organi collegiali e in particolare, la presenza di un numero di componenti del genere meno rappresentato adeguato alle previsioni normative tempo per tempo vigenti.

19.2. Gli amministratori devono possedere i requisiti di idoneità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

19.3. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che siano tra loro parenti o affini fino al quarto grado incluso; né i parenti o gli affini, fino al quarto grado incluso, dei Sindaci e del Direttore Generale.

19.4. Coloro che si trovino in ipotesi di incompatibilità decadono dall'incarico di Amministratore della Società, qualora, contestualmente alla accettazione, non si dimettano dall'altro incarico con efficacia immediata.

19.5. Almeno tre dei Consiglieri, ovvero due in ipotesi di Consiglio composto da 5 membri, devono essere non esecutivi.

Ai fini delle previsioni del presente articolo, conformemente alla normativa vigente, sono considerati come "non esecutivi" gli Amministratori che:

i. non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche solo in via di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;

ii. non hanno incarichi direttivi nella Società (i.e. non hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in

azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta);

iii. non si trovano in alcuna delle situazioni descritte ai precedenti punti (i) e (ii) in alcuna delle società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA.

19.6. Almeno due degli amministratori non esecutivi, ovvero uno in ipotesi di Consiglio composto da 5 membri, devono possedere anche i requisiti per poter essere qualificati come indipendenti ai sensi della normativa in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari.

19.7. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

19.8. Gli amministratori possono essere nominati per la durata massima di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri - ferme restando le previsioni del precedente comma 19.7. - provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 c.c. e nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo e in particolare, garantendo la presenza di un numero di componenti del genere meno rappresentato adeguato alle previsioni

normative tempo per tempo vigenti.

19.10. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori in carica il Consiglio di Amministrazione si riterrà per intero decaduto. In tal caso il Collegio Sindacale deve convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

19.11. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti un Vice Presidente con funzioni vicarie.

19.12. Il Segretario del Consiglio è all'uopo designato dal Consiglio stesso.

## **Articolo 20**

### **Competenze**

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, tranne quelli che per legge o statuto sono riservati all'Assemblea, ed opera in coerenza con le indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ad essa spettante.

20.2. Oltre alle materie non delegabili per legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, le deliberazioni concernenti:

a) determinazione delle linee strategiche e degli indirizzi gestionali della Società per garantire il raggiungimento dello

scopo sociale;

b) assunzione e cessione di partecipazioni, nonché fusione e scissione di società partecipate;

c) designazione dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo nelle società partecipate;

d) determinazione dei criteri per il coordinamento e l'indirizzo delle società controllate e per l'esecuzione delle istruzioni dell'Autorità di Vigilanza;

e) nomina di comitati interni agli organi aziendali, approvazione e modifica dei principali regolamenti interni; in tale ambito, in particolare, approva una policy per la promozione della diversità e della inclusività, stabilisce regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso un codice etico o strumenti analoghi, e ne garantisce l'attuazione, monitorandone il rispetto da parte del personale;

f) acquisto, costruzione e vendita di immobili funzionali all'attività della Banca, con esclusione di quelli destinati ad operazioni di leasing immobiliare;

g) determinazione, sentito il Collegio Sindacale, del compenso per il Presidente e per i membri del Consiglio di Amministrazione che ricoprono particolari cariche previste dal presente Statuto o che siano stati investiti dal Consiglio di Amministrazione di particolari incarichi, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea;

h) valutazione con cadenza almeno annuale dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

i) definizione del sistema dei flussi informativi e verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;

j) adozione e riesame, con cadenza almeno annuale, della politica in tema di remunerazione tenendo conto delle eventuali indicazioni ricevute dalla Capogruppo;

k) indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della Società;

l) politiche di gestione del rischio, nonché valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni;

m) nomina, revoca e determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, in conformità alle indicazioni della Capogruppo;

n) nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;

o) conferimento a dipendenti di poteri di firma in rappresentanza della Società, determinando i limiti degli stessi;

p) l'adozione, in materia di gestione delle crisi, delle misure per l'attuazione del piano di risanamento.

20.3. Sono attribuite inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ. ed operazioni di scissione ai sensi dell'articolo 2506-ter cod. civ.,
- b) istituzione o soppressione di sedi secondarie,
- c) riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- d) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- e) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

20.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i relativi poteri. Potranno, altresì, essere conferiti poteri al Direttore Generale. Per determinate categorie di atti o di affari, specifici poteri possono inoltre essere delegati a dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire a firma singola, a firma congiunta oppure riuniti in comitati; le decisioni da essi assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione con le modalità dallo stesso fissate.

20.5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla

società e dalle sue controllate almeno ogni sessanta giorni.

## **Articolo 21**

### **Convocazione e procedimento**

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia, o all'estero dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, di sua iniziativa ovvero a seguito di richiesta motivata, contenente l'indicazione delle materie da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso, proveniente dalla Capogruppo o da almeno un terzo degli amministratori o dell'intero Collegio Sindacale.

21.2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci con lettera, o altra comunicazione scritta a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della riunione stessa.

21.3. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

21.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del

presente statuto.

21.5. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

21.6. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, anche senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario o, eventualmente, il Notaio. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione o, in assenza, nel luogo in cui si trova il segretario. Il verbale deve contenere le indicazioni e le modalità di cui al presente comma.

## **Articolo 22**

### **Quorum costitutivo e deliberativo**

22.1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

22.2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti. A parità di voti, prevale la decisione approvata da chi presiede la riunione.

22.3. Le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta

degli amministratori.

22.4. Gli amministratori che si astengono o che si dichiarano in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

### **Articolo 23**

#### **Presidente**

23.1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea e rimane in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

23.2. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati.

23.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione; fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Assemblea; può conferire procure speciali a terzi.

23.4. In caso di eccezionale e giustificata urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di carattere cautelare o conservativo che si rendessero necessari per la tutela

dell'interesse della Società, anche se relativi a materie di competenza di altri organi. In tal caso, i suddetti provvedimenti sono adottati dal Presidente di concerto con il vice Presidente e con il Direttore Generale e portati a conoscenza dell'organo competente alla prima riunione utile.

23.5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente le funzioni ed i poteri relativi sono assunti dal Consigliere più anziano nella carica o, nel caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano di età.

23.6. Nei confronti dei soci e dei terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento.

## **Articolo 24**

### **Direttore Generale**

24.1. Alla direzione della Società è preposto il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione della Capogruppo.

24.2. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti

assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

24.3. Il Direttore Generale partecipa, con potere di proposta, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

24.4. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale, ai quali ha facoltà di sub delegare poteri a lui attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, e riferisce e risponde al Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale può altresì delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a dipendenti.

24.5. Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche ed assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale.

24.6. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono assunte da Dirigenti della Società all'uopo designati dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento.

### **CAPO III**

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **Articolo 25**

#### **Collegio Sindacale**

25.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati dalla Assemblea, la quale - tra di essi - designa il Presidente. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di composizione degli organi collegiali e in particolare, la presenza di un numero di componenti del genere meno rappresentato adeguato alle previsioni normative tempo per tempo vigenti.

25.2. I Sindaci devono possedere i requisiti di idoneità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società del Gruppo.

25.3. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare.

25.4. I Sindaci durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

25.5. Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea per l'intero mandato, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di un gettone

di presenza per ogni partecipazione alle adunanze. I Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

25.6. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione o, in assenza, nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale. Il verbale deve contenere le indicazioni e le modalità di cui al presente comma.

## **Articolo 26**

### **Poteri del Collegio Sindacale**

26.1. Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

26.2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

26.3. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

26.4. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

26.5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

26.6. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

26.7. Il Collegio Sindacale informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

26.8. Fermo restando l'obbligo di cui al paragrafo precedente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

26.9. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità nonché su ogni decisione inerente alla definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

26.10. Il Collegio Sindacale riferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

26.11. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

26.12. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono

essere firmati da tutti gli intervenuti.

#### **TITOLO IV**

##### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

###### **Articolo 27**

27.1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale scelta dall'Assemblea ordinaria ai sensi di legge.

#### **TITOLO V**

##### **BILANCIO, UTILI E LIQUIDAZIONE**

###### **Articolo 28**

###### **Esercizio sociale**

28.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

###### **Articolo 29**

###### **Utili**

29.1. Gli utili netti di esercizio, dedotto almeno il 10% (dieci per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea che decide su proposta del Consiglio di Amministrazione.

29.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2433-bis Codice civile.

###### **Articolo 30**

## **Liquidazione**

30.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

## **TITOLO VI**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NORMA DI RINVIO**

#### **Articolo 31**

##### **Clausola compromissoria**

31.1. Le controversie, aventi oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere, in dipendenza del presente statuto, fra la Società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, saranno devolute ad un collegio di tre arbitri nominati dal Tribunale di Roma, ad istanza della parte più diligente. Il procedimento arbitrale ha luogo secondo le disposizioni di legge. Le controversie non deferibili alla giurisdizione degli arbitri sono di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma.

F.to: Raffini Paolo

F.to: Stefano Bompadre (S.L.)